

3. annullare la decisione della Commissione 10 giugno 1998, 98/687/CECA, relativa ad aiuti della Germania a favore dell'industria carboniera nel 1997 (GU L 324, pag. 30) o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
4. ordinare alla Commissione di pagare le spese del presente grado di giudizio e quelle sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Senza procedere alla fase orale, con l'ordinanza 25 luglio 2000 il Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura, ha dichiarato il ricorso della RJB Mining manifestamente infondato in diritto nella parte in cui era basato su motivi non ancora respinti dalla sentenza interlocutoria datata 9 settembre 1999.

Il Tribunale di primo grado ha affermato che:

- a) il motivo fondato su un'errata applicazione del criterio della riduzione dei costi di produzione era un motivo nuovo, sollevato per la prima volta il 1° marzo 2000 e, pertanto, manifestamente irricevibile in base all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura; e
- b) il motivo attinente alla mancanza di motivazione era manifestamente infondato, in quanto semplicemente ripetitivo degli argomenti dedotti a sostegno dei motivi di merito dichiarati irricevibili.

La ricorrente:

- 1) nega di aver dedotto, il 1° marzo 2000, un motivo nuovo, per le seguenti ragioni:
 - a) il Tribunale di primo grado ha erroneamente interpretato l'art. 48 del regolamento di procedura, dal momento che l'argomento attinente alla semplice riduzione dei costi di produzione non è un «motivo» ai sensi di detto articolo;
 - b) in subordine, il Tribunale di primo grado ha erroneamente dichiarato che il motivo della riduzione dei costi di produzione non costituiva già un motivo autonomo rispetto a quello attinente alla redditività; e
 - c) in ulteriore subordine, qualora i punti a) e b) siano erronei, il motivo attinente alla riduzione dei costi di produzione era così strettamente connesso a quello relativo alla redditività da potersi considerare come un ampliamento dello stesso, e legittimare la ricorrente a sollevarlo;
- 2) sostiene che il Tribunale di primo grado dovrebbe, in ogni caso, sollevare il motivo d'ufficio;
- 3) ritiene che il Tribunale di primo grado abbia erroneamente respinto il motivo attinente alla violazione dell'obbligo di motivazione;

- 4) sostiene che il Tribunale di primo grado non avrebbe dovuto respingere i suddetti motivi in base all'art. 111 del regolamento di procedura.

(¹) GU C 299, del 26.9.1998, pag. 38.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato l'11 ottobre 2000

(Causa C-374/00)

(2000/C 335/71)

L'11 ottobre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Wainwright, consigliere giuridico principale del servizio giuridico della Commissione, e dal signor Panaiotis Panaiotopoulos, funzionario pubblico nazionale in distacco presso il servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare e, in subordine, di comunicare alla Commissione, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (¹), che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il carattere vincolante delle disposizioni degli artt. 249, terzo comma, CE e 10 CE (già artt. 189 e 5 del Trattato CE) impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per trasporre le direttive nell'ordinamento giuridico nazionale prima della scadenza del termine a tal fine stabilito e di comunicare immediatamente tali misure alla Commissione. La Commissione rileva che, ad oggi, la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per la completa trasposizione della detta direttiva nell'ordinamento giuridico ellenico, né tanto meno ha comunicato tali provvedimenti alla Commissione.

(¹) GU L 73, pag. 5.